

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI
ECONOMICI PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E L'ESECUZIONE DI LAVORI

Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/04/2021

Sommario

Art. 1 Premessa.....	3
Art. 2 Campo di applicazione.....	3
Art. 3 Gestione Albo Fornitori	4
Art. 4- Soggetti ammessi all'iscrizione	4
Art. 5- Struttura dell'Albo Fornitori.....	5
Art. 6- Requisiti di iscrizione.....	6
Art. 7 Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori.....	7
Art. 8. Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'Albo Fornitori.....	10
Art. 9 Sospensione dall'Albo Fornitori	12
Art. 10 Modalità di aggiornamento dell'Albo Fornitori.....	12
Art. 11 Comunicazioni.....	13
Art. 12- Modalità di gestione delle procedure di gara	13
Art. 13 – Pubblicazione	15
Art. 14 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.....	15
Art. 15 – Codice Etico.....	15
Art. 16 - Norme sulla privacy	15
Art. 17 - Foro competente	16

Art. 1 Premessa

Il presente regolamento viene redatto in conformità agli artt. 36 e 134 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi comunitari.

La richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori, e la relativa qualificazione, comporta l'accettazione integrale e incondizionata da parte dell'operatore economico di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il processo di iscrizione all'Albo Fornitori di SAL avviene esclusivamente tramite piattaforma telematica accessibile dal sito www.acqualodigiana.it sezione "Bandi - Portale Gare telematiche".

Tutta la documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo Fornitori di SAL, da caricarsi sul "Portale Gare telematiche" dovrà obbligatoriamente essere firmata digitalmente.

Sono gestiti su tale piattaforma anche i processi finalizzati al mantenimento dell'iscrizione conseguita nonché quelli di eventuale cancellazione. Tale piattaforma costituisce altresì, in via esclusiva, l'unico strumento di scambio della documentazione necessaria alla qualifica. L'Operatore Economico, tramite la piattaforma, ha la possibilità di qualificarsi e di incrementare, nel tempo, le aree di qualificazione aumentando così la possibilità di essere invitato alle procedure di gara.

L'Albo Fornitori assume inoltre la connotazione di Sistema di Qualificazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente documento, che descrive il processo di iscrizione degli O.E. all'Albo Fornitori istituito da SAL, ha lo scopo di individuare gli Operatori Economici qualificati da invitare alle singole procedure di affidamento (lavori, servizi e forniture) riconducibili ai settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria prevista dall'art. 35 e nei casi previsti all'art. 134 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento di cui all'art. 36, co. 8, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presente documento si applica altresì per le procedure ristrette o negoziate di importo superiore alla soglia comunitaria, bandite con riferimento ad un sistema di qualificazione.

SAL, di norma, qualora intenda espletare una procedura di gara che prevede la Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e/o una procedura di scelta del contraente basata sulle disposizioni dell'art. 36 del Codice dei Contratti, seleziona gli O.E. tra quelli iscritti nell'Albo, qualificati nella specifica sezione e categoria merceologica.

SAL ha la facoltà di non ricorrere agli O.E. iscritti nell'Albo Fornitori qualora ricorrano le seguenti circostanze:

- quando si tratta di lavori, forniture e servizi che, pur essendo riconducibili ad una categoria merceologica presente nell'Albo Fornitori, per la loro peculiarità e specificità tecnica o tecnologica e/o per il grado di dotazione strumentale e/o organizzativa richiesta, non possono essere soddisfatti dall'Albo medesimo;
- quando si tratta di appalti riferiti a categorie merceologiche non presenti nell'Albo;
- in tutti quei casi in cui SAL ritiene opportuno, con adeguata motivazione, non ricorrere agli O.E. iscritti all'Albo Fornitori.

Per ciascuna procedura di scelta del contraente tramite il presente Albo Fornitori, le soglie economiche nonché il numero minimo di O.E. da invitare, sono determinate all'art. 3 del Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, approvato da SAL.

Il presente documento viene applicato anche negli altri casi previsti dalla norma per l'indizione di procedure negoziate (senza preventiva pubblicazione di un bando di gara), ristrette o indagini di mercato riferite al settore speciale di cui agli artt. 122 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento interno di cui all'art. 36 – comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Inoltre l'attuazione del presente documento dovrà attenersi al rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti sono obbligate ad utilizzare sistemi elettronici per la gestione delle procedure di affidamento delle gare, SAL pertanto utilizza una propria piattaforma di e-procurement per bandire le procedure di gara su invito tramite il Sistema di Qualificazione. La piattaforma è accessibile al seguente link www.acqualodigiana.it.

Art. 3 Gestione Albo Fornitori

L'albo Fornitori viene gestito attraverso una Piattaforma telematica accessibile via internet mediante sito web, all'indirizzo <https://acqualodigiana.it>, nella sezione "Bandi - Portale Gare telematiche".

SAL provvede alla formazione e revisione periodica degli elenchi per ciascuna delle categorie di servizi/forniture/lavori rientranti sia nei settori speciali.

Ciascun elenco è suddiviso in categorie e sottocategorie, consultabili attraverso la Piattaforma telematica. Eventuali modifiche sostanziali all'Albo Fornitori e/o alla struttura merceologica dello stesso, compreso l'inserimento di nuove categorie, verranno rese note mediante avviso.

L'Albo Fornitori di SAL srl è aperto e sempre accessibile, pertanto i soggetti interessati potranno presentare in ogni momento la domanda di inserimento e potranno, una volta iscritti, richiedere in ogni momento l'aggiornamento dei dati della propria iscrizione.

SAL srl si riserva comunque la possibilità di modificare, in tutto e/o in parte, il presente Regolamento dandone evidenza mediante pubblico avviso nelle modalità previste al successivo art. 13.

Art. 4- Soggetti ammessi all'iscrizione

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione alla procedura di qualificazione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d) ed all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono ammessi alla procedura di qualificazione anche i soggetti provenienti dagli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché soggetti stabiliti in Paesi non aderenti all'Unione Europea con i quali l'Italia, o l'Unione Europea, abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore di pertinenza del presente regolamento.

Non possono richiedere l'iscrizione nella medesima sezione i soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Cod. Civ. ovvero i cui atti siano imputabili, sulla

base di univoci elementi, ad un medesimo centro decisionale. Se detta situazione viene a verificarsi successivamente alla iscrizione, gli operatori devono darne tempestivamente comunicazione a SAL con indicazione di quale impresa dovrà essere mantenuta l'iscrizione all'albo.

In caso di partecipazione alle procedure di gara di consorzi di cui alle lett. b), c) ed e) del comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo D.lgs. 50/2016 nonché gli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010.

In caso di partecipazione alle procedure di gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alle lett. d) del comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del medesimo D.lgs. 50/2016 nonché gli artt. 92 e 93 del D.P.R. 207/2010.

Per garantire il rispetto dell'art. 53 D.lgs. 50/2016 l'elenco degli iscritti non verrà reso pubblico.

Art. 5- Struttura dell'Albo Fornitori

L'Albo Fornitori è articolato in tre sezioni:

- Forniture e Servizi
- Lavori Pubblici
- Servizi di ingegneria e architettura

Ogni sezione è articolata in categorie merceologiche, anche su diversi livelli (categoria principale e sottocategorie su più livelli), consultabili mediante la funzione disponibile sulla piattaforma telematica.

Ogni categoria merceologica è suddivisa in classi di importo e precisamente:

	Classe	Importo stimato a base d'appalto
Forniture e Servizi	===	Non è prevista nessuna classe di importo. Si applica il CPV (dizionario comune degli appalti)
Lavori	Non prevista SOA	≤ 150.000
	I	≤ 258.000
	II	≤ 516.000
	III	≤ 1.033.000
	III Bis	≤ 1.500.000
	IV	≤ 2.582.000
	IV Bis	≤ 3.500.000
Servizi di ingegneria e architettura	V	≤ 5.165.000
	A	< 40.000
	B	≥ 40.000 - ≤ 100.000

Ogni categoria merceologica genera un elenco all'interno del quale sono identificati gli O.E. che si sono iscritti nella categoria/sottocategoria medesima, suddiviso per classi di importo.

Nel corso del periodo di vigenza del presente regolamento, le categorie merceologiche le relative classi di importo, potranno essere modificate/integrate e/o articolare diversamente, secondo i provvedimenti emessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 6- Requisiti di iscrizione

I soggetti che intendono richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Inoltre, i soggetti che intendano qualificarsi in una o più sezioni di cui si compone l'Albo, dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

1. Requisiti di carattere generale: di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
2. Requisiti di idoneità professionale: di cui all'art. 83) comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., comprovati mediante iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. relativa alla categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione.

Nel caso di appalti di servizi: i potenziali fornitori dovranno allegare eventuali autorizzazioni in corso di validità, richieste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'attività richiesta (es. iscrizione albo gestori ambientali).

Nel caso di liberi professionisti/consulenti: i potenziali fornitori dovranno dimostrare di essere in possesso dell'abilitazione professionale nei limiti delle proprie competenze (iscrizione al relativo albo professionale).

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria: di cui all'art. 83) comma 1 lett. b) e comma 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., comprovati mediante:
 - a. dichiarazione che attesti la sussistenza di un fatturato aziendale minimo annuo;
 - b. dichiarazione da rendersi attraverso l'apposita area della Piattaforma che attesti il fatturato aziendale corrispondente alla propria categoria e sottocategoria per la quale l'O.E. richiede l'iscrizione;
 - c. (solo per l'iscrizione alla Sezione dedicata agli Incarichi professionali) copertura assicurativa contro i rischi professionali.
4. Requisiti di capacità tecniche e professionali:
 - a. attestazioni/certificati di regolare esecuzione dei servizi/forniture/lavori analoghi a quelli per cui viene richiesta l'iscrizione;
 - b. certificazioni rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione del "Sistema Qualità Aziendale", conformi alla normativa europea e nazionale così come previsto all'art. 84, comma

- 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c. certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali;
- d. solamente per quanto attiene ai lavori:
- documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
 - attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
 - attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010

Art. 7 Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori

L'O.E. interessato a presentare l'istanza di iscrizione all'albo dovrà essere in possesso delle credenziali di accesso al Portale ottenute all'atto della registrazione allo stesso.

Se non già in possesso delle credenziali, l'O.E. dovrà registrarsi al Portale seguendo la procedura descritta dal Tutorial e dal manuale "Registrazione Operatori Economici e funzioni di base".

Effettuato l'accesso al Portale l'O.E. potrà selezionare l'Albo/i al/i quale/i è interessato ad iscriversi ovvero:

- Albo Forniture e Servizi
- Albo Lavori Pubblici
- Albo Servizi Ingegnerie e Architettura

Per procedere con l'invio dell'Istanza di Iscrizione l'O.E. dovrà collegarsi al portale si e-Procurement dal sito www.acqualodigiana.it ed accedere alla propria **Area Privata** inserendo le proprie credenziali di accesso (Codice di accesso, Nome utente e Password) inviate all'atto della registrazione e procedere come segue:

- a) Cliccare sul gruppo funzionale **Albo Fornitori** e quindi sulla prima voce **Bandi fornitori pubblicati**.

Verrà mostrata una scheda la quale presenta, nella parte superiore, una toolbar con i seguenti comandi:

- *Stampa*: per stampare la scheda visualizzata
- *Esporta in xls*: per esportare la scheda visualizzata
- *Bandi lavori scaduti*: per visualizzare i bandi pubblicati e scaduti

Al di sotto della toolbar è presente una griglia riassuntiva di tutti i **Bandi Fornitori Pubblicati**, con evidenza della relativa Descrizione e scadenza. E' possibile accedere al dettaglio di ogni Bando per l'abilitazione all'Albo Fornitori pubblicato **cliccando sulla lente** nella colonna **Dettaglio**.

Verrà mostrata una scheda la quale presenta una griglia con tutti i dettagli riferiti al Bando specifico. Per procedere con la compilazione dell'**Istanza di iscrizione all'Albo Fornitori** cliccare

sul comando **Iscrizione** posizionato in alto, a destra della griglia.

La scheda relativa all'**Istanza di iscrizione all'Albo Fornitori** presenta i seguenti comandi di gestione:

- *Salva*: per salvare il documento **Richiesta di Iscrizione Albo Fornitori**
- *Invia*: per inviare il documento **Richiesta di Iscrizione Albo Fornitori** (il comando verrà abilitato all'atto del caricamento del file firmato digitalmente)
- *Assegna a*: per assegnare la compilazione del documento **Richiesta di Iscrizione Albo Fornitori** ad un altro utente dell'O.E., anch'egli registrato al Portale
- *Anteprima stampa*: per visualizzare l'anteprima di stampa del documento **Richiesta di Iscrizione Albo Fornitori**
- *Documenti Collegati*: per visualizzare i documenti collegati al Bando specifico direttamente dalla scheda **Istanza Iscrizione Albo Fornitori**
- *Precedente*: per visualizzare il documento **Richiesta di Iscrizione Albo Fornitori** compilato precedentemente (ove presente)
- *Chiudi*: per chiudere la scheda **Istanza Iscrizione Albo Fornitori** e tornare alla scheda precedente

- b) **Compilare** la scheda relativa alla **Richiesta di Iscrizione Albo Fornitori** con le informazioni richieste (alcune delle quali risulteranno già precompilate dal Portale, sulla base dei dati inseriti all'atto della registrazione da parte dell'O.E.).

Dovranno essere compilati tutti i campi obbligatori indicati in grassetto e dal simbolo “*”.

Nella **Richiesta di Iscrizione Albo Fornitori** l'O.E. dovrà anche indicare la **categoria merceologica** per cui richiede di essere iscritto all'Albo Fornitori, cliccando sul corrispondente pulsante. Sulla scheda verrà visualizzata una struttura ad albero e, navigando all'interno della stessa, l'O.E. potrà selezionare la categoria di interesse e confermare cliccando sul relativo tasto. Potrà essere selezionata una e/o più categorie merceologiche.

Per quanto attiene alla **Richiesta di Iscrizione Albo Lavori Pubblici** l'O.E. dovrà indicare le classi di SOA per le quali richiede di essere iscritto all'Albo.

- c) All'interno della sezione **Documentazione** (che contiene l'elenco dei documenti richiesti dalla Stazione Appaltante) l'O.E. dovrà inserire, nella colonna **Allegato**, i file firmati digitalmente relativi alla documentazione richiesta.
- d) Terminata la compilazione di tutti i campi e l'inserimento di tutta la documentazione richiesta, l'O.E. può procedere con la firma digitale e l'invio della **Richiesta di Iscrizione Albo Fornitori** come di seguito indicato:
- Selezionare il tasto **“Genera pdf”** e scaricare il documento di **Richiesta di Iscrizione Albo Fornitori** compilato;
 - Salvare il file sul proprio PC;

- Firmare il file digitalmente con estensione .p7m;
- Selezionare il comando **“Allega pdf firmato”** per allegare il file .p7m scaricato e firmato digitalmente;
- Selezionare il comando **“Invia”** per effettuare la conferma e l’invio definitivo **dell’Istanza di Iscrizione Albo Fornitori**;
- Un messaggio a video confermerà il corretto invio del documento di **Richiesta di Iscrizione Albo Fornitori**.

La fase del documento **Richiesta di Iscrizione Albo Fornitori** cambierà da **“In Lavorazione”** a **“In Valutazione”**.

SAL provvede alla verifica delle **Richiesta di Iscrizione Albo Fornitori** pervenute, seguendo l’ordine progressivo di arrivo delle domande complete di tutta la documentazione richiesta.

Entro **60 giorni** dal ricevimento, tramite il Portale, di tutta la documentazione completa per l’iscrizione, SAL srl comunica all’operatore economico interessato l’esito positivo del procedimento indicando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali lo stesso è qualificato. **L’efficacia della iscrizione resta condizionata dall’esito positivo delle verifiche dei requisiti di carattere generale.** Qualora la documentazione non sia ritenuta completa od esauriente il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, fino a quando il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti/integrazioni. Nel caso di mancato invio della documentazione integrativa, entro un mese dall’ultimo sollecito effettuato, che avverrà non oltre il sessantesimo giorno dal primo caricamento dei documenti sul portale da parte dell’operatore economico richiedente l’iscrizione, l’istanza di iscrizione si considererà come mai presentata.

Terminato il processo di iscrizione l’operatore economico riceverà comunicazione di iscrizione alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione; in caso di esito negativo, l’informazione conterrà i motivi della mancata iscrizione.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata; nel caso in cui la richiesta provenga da soggetti non residenti in Italia, i requisiti richiesti dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza ai sensi dell’art. 134, comma 7, D.lgs. 50/2016.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà da rendere ai fini dell’iscrizione sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante. Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest’ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d’iscrizione con contestuale dichiarazione di conformità all’originale. Eventuale documentazione da allegare, qualora riguardante copia di atti o documenti rilasciati o conservati da una Pubblica amministrazione o da Enti ad essa assimilabili, è autenticata con le modalità di cui all’articolo 19 del richiamato D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai fini dell’autenticazione è anch’essa firmata digitalmente dal Rappresentante legale o Procuratore speciale.

Eventuali richieste di iscrizione inoltrate al di fuori della Piattaforma non saranno accettate né

prese in considerazione da SAL srl, la quale provvederà ad inviare formale comunicazione a mezzo Pec.

Non verranno ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori gli O.E.:

- non in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6;
- che nei dodici mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, si siano resi responsabili nei confronti di SAL della mancata sottoscrizione di un contratto per fatto loro imputabile (come l'accertamento in fase di aggiudicazione del difetto di requisiti speciali o di requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 o il rifiuto di stipulare o per dichiarazioni mendaci);
- che nell'esecuzione di un contratto, sottoscritto antecedentemente alla richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori, abbia commesso una grave negligenza o abbiano usato malafede oppure abbiano commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

Nei casi sopra indicati l'inserimento nell'Albo Fornitori è sospeso sino alla risoluzione delle controversie/problematiche.

Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovesse modificarsi la normativa vigente, applicabile al caso di specie, anche le disposizioni del presente regolamento, divenute incompatibili, devono intendersi automaticamente abrogate e qualora possibile, sostituite o adeguate con le nuove norme.

Art. 8. Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'Albo Fornitori

L'O.E. rimane iscritto all'Albo fino alla validità della documentazione presentata in fase di iscrizione (se non aggiornata prima della scadenza) e/o fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione e/o su richiesta di cancellazione inoltrata direttamente dallo stesso O.E.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- richiesta da parte dell'O.E.;
- cessazione dell'attività da parte dell'O.E.;
- procedure concorsuali in capo dell'O.E.;
- accertamento di mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione ivi comprese tutte le prescrizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo, accertate in esito alle verifiche e/o controlli anche a campione;
- grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto;
- provvedimenti di condanna definitiva per violazioni normative in materia di sicurezza sul lavoro;
- provvedimenti di condanna definitiva per violazioni normative in materia di reati ambientali;
- qualora l'O.E. **non abbia risposto a tre inviti di partecipazione** alle procedure di gara senza fornire

adeguata motivazione scritta.

Non costituiscono adeguata motivazione:

- l'indicazione generica di impegni lavorativi presso altro committente
 - indicazione generica di un mancato interesse nei confronti dell'oggetto contrattuale, laddove questo sia conforme alla categoria merceologica per la quale l'O.E. risulta essere iscritto all'Albo.
- dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'O.E.;
 - comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D.lgs. 159/11 da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa e, comunque, tutti i soggetti di cui all'art. 85 dello stesso decreto;
 - affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
 - sussistenza di una situazione di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art 21 D.lgs. 39/2013;
 - mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
 - intervenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell'operatore economico;
 - applicazione di n. 3 provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie.
 - In caso di contenzioso, conclusosi a favore della Stazione Appaltante, e relativo a gravi inadempienze nell'esecuzione del contratto e/o in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa e/o inosservanza dell'impegno etico e/o del Protocollo di Legalità, laddove sottoscritto.
 - La mancata comunicazione della perdita, anche di uno solo, dei requisiti di carattere generale e speciale è equiparata ad una falsa comunicazione e, pertanto, comporta la cancellazione dall'Albo Fornitori, inoltre la stazione appaltante in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 80, comma 12, D.lgs. 50/2016 ne darà segnalazione all'Anac.

Nel caso di sussistenza di una delle cause di cancellazione sopra elencate, SAL comunica all'O.E. l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, tramite l'invio di una PEC contenente la motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. Decorso 20 giorni dal ricevimento delle stesse, SAL srl si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta prima di un anno dall'avvenuta cancellazione, fornendo anticipatamente prova dell'eliminazione delle cause che l'hanno determinata.

L'O.E. dovrà procedere come previsto al precedente art. 7.

Farà fede a tal fine la data di presentazione della nuova richiesta di qualificazione, così come certificata dalla piattaforma telematica. L'Ufficio Preposto con l'approvazione della richiesta provvederà a qualificare nuovamente il fornitore: la data di qualifica corrisponderà alla data di approvazione della richiesta.

Gli operatori economici già presenti nell'Albo Fornitori previgente al presente Regolamento, verranno invitati, tramite comunicazione Pec, ad attivare la procedura di iscrizione al nuovo Albo Fornitori tramite la piattaforma telematica, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Gli O.E. manterranno valida la loro iscrizione sino alla conclusione dell'iter di iscrizione/valutazione al Portale telematico di cui al precedente art. 7.

Nel caso in cui gli O.E. non dovessero procedere all'iscrizione nel nuovo Albo Fornitori tramite la piattaforma telematica dedicata entro il termine sopra indicato, verranno automaticamente cancellati.

Art. 9 Sospensione dall'Albo Fornitori

L'O.E. verrà sospeso dall'iscrizione dall'Albo Fornitori al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

- a) mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni;
- b) accertamenti in corso concernenti irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni riferite a contratti già conclusi e/o in corso di esecuzione;
- c) parziali irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni appaltate, qualora le stesse non abbiano compromesso sostanzialmente la buona esecuzione dell'oggetto contrattuale;
- d) mancato rispetto dei termini contrattuali temporali, qualora il ritardo abbia raggiunto un quinto del tempo massimo concesso, qualora questo non abbia provocato un grave danno a SAL e qualora l'inadempienza non si sia risolta con la rescissione contrattuale;
- e) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- f) mancato aggiornamento dei documenti scaduti, forniti in sede di iscrizione, entro 60 giorni dalla data di scadenza. L'aggiornamento dei documenti comporterà la cessazione della sospensione;

Al verificarsi di una o più delle situazioni di cui sopra, SAL provvederà ad inoltrare formale contestazione all'O.E., assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le giustificazioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'O.E. un provvedimento di sospensione.

Nelle more della definizione del procedimento di sospensione, SAL potrà decidere, in via cautelativa, di sospendere temporaneamente l'O.E. Tale provvedimento cesserà con l'accettazione, da parte di SAL, delle controdeduzioni presentate dall'O.E. e la presentazione di una nuova istanza di iscrizione.

Art. 10 Modalità di aggiornamento dell'Albo Fornitori

L'O.E. interessato è obbligato al mantenimento dell'iscrizione e pertanto, con cadenza semestrale, è tenuto ad effettuare l'aggiornamento/modifica/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.

Il sistema comunicherà con un preavviso di 60 giorni la data di scadenza periodica dell'iscrizione; decorsi 30 giorni dal preavviso, settimanalmente il sistema comunicherà la scadenza periodica dell'iscrizione. Gli O.E. che non provvederanno all'aggiornamento entro i termini indicati decadranno automaticamente dall'Albo.

SAL provvederà ad inviare formale comunicazione all'O.E. interessato del provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza, ai sensi del precedente art. 9.

L'O.E. è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alle categorie merceologiche sia per quanto attiene ai requisiti di cui al precedente art. 6. Ogni variazione intervenuta successivamente all'avvenuta iscrizione all'Albo Fornitori dovrà essere tempestivamente aggiornata, entro 60 giorni dall'evento, integrando e/o variando i dati presenti sul portale telematico, pena la sospensione e/o cancellazione dall'Albo medesimo.

L'O.E. che intende effettuare la variazione dell'istanza precedentemente inviata dovrà procedere con la presentazione di una nuova istanza di iscrizione.

Tale procedura di variazione comporta l'automatica e temporanea sospensione dell'O.E. dall'Albo Fornitori e l'avvio della procedura di verifica da parte di SAL; a seguito delle opportune verifiche SAL procederà con la conferma dell'iscrizione ovvero con la cancellazione nel caso dovessero ricorrere i presupposti; in entrambi i casi verrà data comunicazione all'O.E. tramite posta certificata all'indirizzo indicato in fase di registrazione.

SAL si riserva la facoltà di poter verificare in ogni momento l'effettivo possesso da parte degli O.E. dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione.

La verifica dei requisiti sarà comunque effettuata ogni qualvolta l'O.E. risulterà aggiudicatario di una procedura di gara esperita ai sensi del presente regolamento.

Il mancato aggiornamento della documentazione necessaria per l'iscrizione non impedisce all'O.E. di partecipare alla gara ma in detta sede dovrà regolarizzare la propria posizione per riconfermare l'inserimento nell'elenco fornitori.

Art. 11 Comunicazioni

Ciascuna comunicazione relativa all'Albo Fornitori ed indirizzata all'O.E. viene effettuata mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato in fase di registrazione alla Piattaforma dallo stesso O.E.

SAL non sarà responsabile della mancata consegna di comunicazioni all'O.E. per causa imputabile a quest'ultimo ovvero l'errata indicazione o il mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Pertanto l'O.E. iscritto nell'Albo Fornitori è tenuto alla verifica della propria casella di posta elettronica certificata nonché a garantirne il corretto funzionamento. Eventuali comunicazioni, e/o richieste d'informazioni da parte dell'O.E. dovranno essere inoltrate a SAL tramite i canali previsti nella piattaforma telematica.

Art. 12- Modalità di gestione delle procedure di gara

Nell'ambito delle procedure di gara indette da SAL nel rispetto del presente regolamento, l'individuazione degli O.E. da invitare avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di rotazione.

Pertanto tutti gli O.E. saranno invitati alle procedure di gara secondo il principio di rotazione che verrà applicato a ciascun elenco di O.E. qualificati, sulla base di un algoritmo presente sulla piattaforma telematica che si basa sul numero di inviti che ciascun O.E. ha ricevuto a prescindere dalla/e categoria/e di iscrizione.

Qualora gli O.E. qualificati in una determinata categoria non fossero in numero sufficiente ed adeguato a garantire una effettiva concorrenza nella procedura di gara, SAL potrà procedere all'affidamento ricorrendo alle altre procedure previste in conformità al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

SAL, qualora intenda attivare una gara mediante l'Albo Fornitori, invita gli O.E. qualificati nell'Albo medesimo senza dover ricorrere alla preventiva pubblicazione del bando.

Nelle lettere di invito sono indicati condizioni e criteri di aggiudicazione che saranno determinati SAL.

In fase di partecipazione alla gara, la stazione appaltante richiederà all'operatore economico di autocertificare i requisiti di carattere speciale e generale ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati ai fini della qualificazione al presente sistema.

Ai sensi dell'art 32, comma 7, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione resta condizionata dalla verifica dei predetti requisiti di carattere generale e nel caso di Lavori del possesso della SOA. L'esito positivo di dette verifiche costituisce condizione necessaria per la stipula del contratto.

Laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 80, comma 12, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ne darà segnalazione all'ANAC. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere pecuniario, come disposto dall'art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sanzione irrogata dalla stessa ANAC.

Alle gare d'appalto, indette utilizzando l'albo fornitori, possono partecipare solo i soggetti già iscritti.

L'O.E. iscritto singolarmente ha facoltà di partecipare alle procedure di gara in raggruppamento temporaneo, ma in tal caso potrà farlo esclusivamente in qualità di mandataria.

I consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 lett. b) e c) potranno partecipare alle procedure di gara per conto proprio. I consorzi potranno partecipare alle procedure di gara per conto dei propri consorziati anche se non individuati e accreditati dalla stazione appaltante quali esecutori dei lavori in sede di istanza di iscrizione al Sistema di Qualificazione di cui all'art. 134 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In virtù dei divieti di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto agli O.E. di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Art. 13 – Pubblicazione

L'avviso di istituzione dell'Albo Fornitori Sistema di Qualificazione, ai sensi dell'art. 128 D.lgs. 50/2016, è pubblicato sul sito aziendale www.acqualodigiana.it, sulla GUUE, sulla GURI serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del MIT e sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale appalti pubblici.

Art. 14 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

SAL ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/01 al quale gli O.E. si dovranno adeguare nello svolgimento della propria attività, adottando regole e modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto.

L'adozione da parte degli O.E. di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/01, del quale SAL ne sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dal contratto per giusta causa.

Art. 15 – Codice Etico

Gli O.E. sono tenuti a prendere atto delle prescrizioni contenute nel documento “**Codice Etico**” adottato da SAL e visionabile sul sito internet <http://www.acqualodigiana.it/amministrazione-trasparente/>. Il documento “Codice Etico” fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, l'accettazione in fase di iscrizione, comporta l'impegno ad accettarlo senza riserve astenendosi da comportamenti ad esso contrari.

Art. 16 - Norme sulla privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE recante “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- titolare del trattamento è SAL SRL;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della presente gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, n. 2) del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE recante “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e il loro conferimento è obbligatorio sicché l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della

- Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE

Art. 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente all'applicazione del presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Lodi.